



Comune di  
**Riva San Vitale**

## **A V V I S O**

### **DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE**

Il **Municipio di Riva San Vitale**, richiamati gli art. 107 e 192 LOC e tutti gli altri dispositivi di legge applicabili, e il FU n. KO-TI50-0000000986 del 03.11.2022 ha così stabilito:

1. È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
2. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
3. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. **I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.**
4. È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
5. Le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.
6. Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Per ulteriori specifiche si rimanda alle relative ordinanze comunali

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i nostri migliori saluti.

IL MUNICIPIO

Riva San Vitale, 4 novembre 2022  
RM dell'11 ottobre 2022

Comunicazione:  
- albi comunali  
- sito comunale  
- Polizia comunale e Polizia cantonale